

Art. 54

- Vigilanza sui servizi educativi

1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali.
2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.